



**Andrea Micciché**

(assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Il consumo di ayahuasca per fini culturali:  
il Santo Daime tra ordine pubblico sanitario e libertà religiosa \***

*The consumption of ayahuasca for cultic purposes:  
public health order and religious freedom \**

**ABSTRACT:** L'articolo prende spunto dalle motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 2023, con cui è stato rigettato definitivamente il ricorso contro l'inclusione dell'ayahuasca nella tabella delle sostanze psicotrope. Dal momento che questo allucinogeno è utilizzato in piccole dosi nelle celebrazioni delle Chiese del Santo Daime, la questione assume importanza al fine di individuare le condizioni e i limiti della libertà religiosa e, in particolare, la libertà di culto. Inoltre, poiché l'art. 19 Cost. si riferisce espressamente al rispetto del buon costume nei riti quale unico vincolo alla libertà religiosa, il contributo proverà a tracciare, alla luce della dottrina e della giurisprudenza, alcuni parametri interpretativi volti a promuovere il bilanciamento tra la libertà di culto, il diritto alla salute, l'autonomia confessionale in materia liturgica, l'autodeterminazione degli individui.

**ABSTRACT:** The article is inspired by the arguments contained in judgement no. 9897 of 2023 of the Council of State, which rejected the appeal against the inclusion of ayahuasca in the table of psychotropic substances. This narcotic is used in small quantities in the celebrations of the Churches of Daime, so the issue gains importance in identifying the conditions for the exercise of religious freedom and, in particular, freedom of worship. Since article 19 of the Constitution expressly refers only to good customs in religious rites as a limit to religious freedom, the paper will recognize, in the light of doctrine and courts' judgements, some interpretative parameters aimed at promoting the balance between freedom of worship, right to health, the autonomy of the religious denomination in establishing liturgical principles and norms, the self-determination of individuals.

**SOMMARIO:** 1. Le Chiese del Santo Daime: origini, credo e struttura - 2. Il Santo Daime in Italia e la vicenda processuale: l'inserimento dell'ayahuasca nella tabella I del T.U. sugli stupefacenti - 3. Il Consiglio di Stato e l'approccio salomonico nel temperamento della libertà religiosa e del diritto alla salute - 4. Alcune osservazioni: la libertà religiosa tra diritto pubblico subiettivo e interesse legittimo e l'eterno ritorno della clausola di ordine pubblico.

**1 - Le Chiese del Santo Daime: origini, credo e struttura**

\* Contributo sottoposto a valutazione – Peer reviewed paper.

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/23484>

Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 9 del 2024

ISSN 1971- 8543



Nella galassia dei nuovi movimenti religiosi<sup>1</sup>, la Chiesa del Santo Daime (*rectius*, come si vedrà più avanti, le Chiese) non è tra le più conosciute nel contesto italiano<sup>2</sup>, nonostante possa vantare quasi un secolo di storia. Sorto nell'Amazzonia brasiliana per opera di Raimundo Irineu Serra (São Vicente Ferrer, Maranhão, 1892<sup>3</sup> - Alto Santo, Acre, 1971) intorno agli anni Venti del Novecento, questo gruppo si caratterizza per l'unione

---

<sup>1</sup> La definizione di nuovo movimento religioso è complessa e vede una pluralità di approcci, che impegnano tanto l'ambito del diritto ecclesiastico, quanto, soprattutto, la sociologia e la storia delle religioni. In questa sede, mi limito segnalare la definizione amplissima di **E. BARKER**, *The Not-So-New Religious Movements: Changes in "the Cult Scene" over the Past Forty Years*, in *TEMENOS. Nordic Journal for the Study of Religion*, vol. L, n. 2 del 2014, pp. 235-256, la quale riconosce che i nuovi movimenti religiosi sono gruppi di convertiti, solitamente appartenenti a un segmento atipico della società, che seguono gli insegnamenti di un capo carismatico e che, considerandosi eletti rispetto al resto della popolazione, hanno una visione manichea del mondo, visto come esempio del male assoluto. Tra i contributi che ritengo utili per l'inquadramento del fenomeno, cfr. **AA. VV.**, *Cults and New Religious Movements. A Reader*, a cura di L.L. DAWSON, Blackwell Publishing, Malden, 2003; **J.G. MELTON**, *Perspective: Toward a Definition of "New Religion"*, in *Nova Religio. The Journal of Alternative and Emergent Religions*, vol. VIII, n. 1 del 2004, pp. 73-87; **D. BROMLEY, J.G. MELTON**, *Reconceptualizing types of religious organization: dominant, sectarian, alternative, and emergent tradition groups*, in *Nova Religio. The Journal of alternative and emergent religions*, vol. XV, n. 3 del 2012, pp. 4-28; **P.B. CLARKE**, *New Religious as a global phenomenon*, in *Encyclopedia of New Religious Movement*, Routledge, Abingdon, Oxon, 2006, pp. VI-XIII; **M. INTROVIGNE**, voce *Nuove Religioni*, in *Enciclopedia Italiana*, IX Appendice, Treccani, 2015 ([https://www.treccani.it/enciclopedia/nuove-religioni\\_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/nuove-religioni_(Enciclopedia-Italiana)/)); **S. BIGLIARDI**, *New Religious Movements and Science*, Cambridge University Press, Cambridge, 2023, pp. 1-5.

<sup>2</sup> L'unico volume italiano, di cui mi consta la pubblicazione e che analizza specificamente le religioni *ayahuasqueras*, ossia che fanno uso dell'*ayahuasca* nei riti, e, per quanto qui d'interesse, delle Chiese del Santo Daime, è di **W. MENOZZI**, *Ayahuasca. La liana degli spiriti. Il sacramento magico religioso dello sciamanismo amazzonico*, Spazio Interiore, Roma, 2013 (in particolare, pp. 109-154). L'A. (Reggio Emilia, 1975) risulta essere il fondatore dell'Associazione Onlus Stella Azzurra (*Associazione di Promozione Sociale*), con sede a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), che coopera per la diffusione del pensiero di Mestre Irineu. Cfr. *Le Chiese del Santo Daime*, in **AA. VV.**, *Le religioni in Italia*, sotto la direzione di M. INTROVIGNE, P. ZOCCATELLI (<https://cesnur.com/movimenti-profeticini-iniziati-nei-paesi-in-via-di-sviluppo/le-chiese-del-santo-daime/>); **S. BIGLIARDI**, *Santo Daime Narratives in Italy. Walter Menozzi, Stella Azzurra, and the Conceptualization of Ayahuasca and Science*, in *Alternative Spirituality and Religion Review*, vol. IX, n. 2 del 2018, pp. 190-219, e **ID.**, *New Religious Movements and Science*, cit., pp. 27-34. Sull'espansione dei culti *ayahuasqueros* in Europa, rinvio a **K. FEENEY, B. CAIUBY LABATE**, *Religious Freedom and the Expansion of Ayahuasca Ceremonies in Europe*, in **AA. VV.**, *Breaking Convention: Essays on Psychedelics Consciousness*, a cura di C. ADAMS, D. LUKE, A. WALDSTEIN, B. SESSA, D. KING, Strange Attractor Press, London, 2013, pp. 117-128.

<sup>3</sup> Dalla bibliografia ufficiale emerge che la data del certificato di battesimo anticipava l'anno di nascita al 1890. Cfr. *Biografia - Mestre Raimundo Irineu Serra*, in *Santo Daime. A Doutrina da Floresta* (<https://www.santodaime.org/site/religiao-da-floresta/mestre-irineu/biografia-fiamestre>).



sincretica di pratiche della devozione cristiana popolare e di credenze sciamaniche e animiste dell'America latina<sup>4</sup>.

Secondo quanto si legge nella biografia ufficiale, diffusa sul sito web dell'organizzazione, Mestre, cioè maestro, Irineu - così è chiamato dagli adepti - nacque in una devota famiglia cattolica; suo padre aveva lavorato nelle piantagioni di canna da zucchero, in condizioni di povertà e in schiavitù<sup>5</sup>. Morto il genitore, la custodia dei figli rimasti orfani passò al padrino, Paulo Serra, fratello della madre.

Quest'ultimo ebbe un ruolo essenziale nel percorso di conversione e redenzione del giovane<sup>6</sup>, che trascorreva le giornate in modo ribelle e dissoluto<sup>7</sup>. Infatti, secondo la narrazione, lo zio materno, stanco delle intemperanze del figlioccio, lo avrebbe duramente frustato e gli avrebbe caldamente consigliato di girare il mondo; solo così avrebbe raggiunto la maturità necessaria per mettere su famiglia<sup>8</sup>.

Obbedendo all'ammonimento, Irineu dapprima si dedicò all'estrazione del caucciù e, successivamente, fu impiegato nella commissione governativa per la definizione dei confini tra Brasile, Bolivia e Perù. Ciò gli permise di compiere viaggi per tutto il continente sudamericano e di entrare in contatto con alcuni *Caboclos*, agricoltori discendenti dei meticci nati da madre indigena e padre bianco, stanziati nelle aree boschive dell'entroterra latinoamericano. In tali occasioni, egli sarebbe stato iniziato alle pratiche di raggiungimento dell'incontro con la divinità mediante l'*ayahuasca*, che è il decotto di alcune piante rampicanti appartenenti al genere *Banisteriopsis*, a cui a volte si aggiungono la *Psychotria viridis* o la *Diplopterys cabrerana*<sup>9</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. A. GROISMAN, *Santo Daime*, in *Encyclopedia of New Religious Movement*, cit., pp. 504-506, e S. BIGLIARDI, *New Religious Movements*, cit., pp. 27-31.

<sup>5</sup> Oltre alla *Biografia - Mestre Raimundo Irineu Serra*, cit., rinvio a E. MACRAE, *El Santo Daime y la espiritualidad brasileña*, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2000, pp. 15 s.

<sup>6</sup> Un'indiretta conferma si deduce dal fatto che i responsabili delle singole comunità daimiste si fanno chiamare *padrinho* o *madrinha*.

<sup>7</sup> Questo dato è particolarmente evidenziato nella tradizione della confessione religiosa, al fine di mettere in luce la conversione del fondatore.

<sup>8</sup> Che quest'atteggiamento dello zio non sia malvisto dal gruppo religioso è confermato dal fatto che la biografia ufficiale riporta che, al termine dei viaggi, dopo ben quarantasei anni, Mestre Irineu andò a visitare il parente per ringraziarlo. Cfr. *Biografia - Mestre Raimundo Irineu Serra*, cit.; questo particolare non è tenuto in considerazione da E. MACRAE, *Guiado por la Luna. Shamanismo y uso ritual de la ayahuasca en el culto del Santo Daime*, edizione spagnola di L. ENDARA, Ediciones Abya-Yala, Quito, 1998, p. 67, il quale ritiene che il motivo che spinse Raimundo Irineu Serra a emigrare fu "la quimera de obtener fáciles ganancias con la extracción del látex". L'informazione è circostanziata coi dati della produzione di gomma nel Brasile, cresciuta esponenzialmente a seguito dell'introduzione del procedimento di vulcanizzazione da parte di Goodyear, da M. G. BLAINEY, *Christ Return from the Jungle. Ayahuasca Religion as Mystical Healing*, Suny Press, Albany, pp. 74-76.

<sup>9</sup> Nel presente articolo si utilizzerà il termine *ayahuasca* nell'accezione suindicata di decotto prodotto a partire dalle piante del genere *Banisteriopsis*, tuttavia, a volte la parola *ayahuasca* può anche indicare, per metonimia, il rampicante stesso da cui si estrae la sostanza enteogena. I principi attivi sono la dimetiltriptamina, la tetraidroarmina, l'armina e l'armalina. Le informazioni di natura botanica e farmacologica sulla sostanza in questione sono tratte da R.G. SANTOS, J. LANDEIRA-



I dettagli dell'avvicinamento e della rivelazione dei segreti mistici rimangono avvolti dal mistero: negli stati di coscienza alterata in cui entrava servendosi della sostanza psicoattiva, egli sarebbe stato guidato da un'entità femminile di nome Clara, personificazione della Luna, da lui nominata anche *Rainha da Floresta* (Regina della Foresta) e *Nossa Senhora da Conceição* (Nostra Signora della Concezione). Progressivamente isolato dal mondo, consapevole di essere destinatario di una vocazione speciale e sottoposto a un regime di progressive privazioni alimentari, Raimundo Serra avrebbe acquisito poteri taumaturgici, a riprova della bontà e della veridicità delle confidenze spirituali. Tra queste vi fu la percezione dell'avvicinamento della Luna, sormontata da un'aquila: la centralità dell'avvenimento narrato è tale che l'immagine è divenuta il simbolo stesso del movimento e l'allegoria della visione acuta degli adepti nello scrutare la luce sfolgorante della verità comunicata dalla divinità femminile<sup>10</sup>.

Nel 1930 uscì dalla solitudine e creò il primo centro per mettere in pratica l'insegnamento ricevuto nel periodo anteriore; inoltre, si circondò di collaboratori con il compito di raccogliere dalla sua viva voce i contenuti dottrinali. Le sessioni consistevano in semplici sedute di consumo dell'ayahuasca, durante le quali gli affiliati udivano le comunicazioni del maestro. Nel 1940 egli si trasferì in una zona periferica di Rio Branco e fece costruire la sede principale del culto, che prese il nome di *Centro de Iluminação Cristã Luz Universal* (CICLU). L'intera zona, denominata *Alto Santo*, ospita da allora una comunità formata dalle famiglie degli adepti. Fino alla sua morte Irineu ne fu il capo religioso, il mediatore nei conflitti e il consigliere tanto nella materia spirituale, quanto in quella civile<sup>11</sup>.

Più che propagare attivamente il proprio messaggio, egli voleva che si sviluppasse una dinamica di spontanea aggregazione attorno a lui: è interessante notare che, col decesso del Mestre, il movimento si scisse tra coloro che volevano fare proseliti, e coloro che ritenevano opportuno mantenere la riservatezza del gruppo<sup>12</sup>. I primi passarono sotto il

---

FERNANDEZ, R.J. STRASSMAN, V. MOTTA, A.P.M. CRUZ, *Effects of ayahuasca on psychometric measures of anxiety, panic-like and hopelessness in Santo Daime members*, in *Journal of Ethno-Pharmacology*, n. 112 del 2007, pp. 507-513.

<sup>10</sup> Cfr. E. MACRAE, *Guiado por la Luna*, cit., p. 70 s.

<sup>11</sup> Sulla storia di *Alto Santo*, si veda P. MOREIRA, E. MACRAE, *Eu venho de longe. Mestre Irineu e seus companheiros*, EDUFBA-ABESUP, Salvador-Bahia, 2011, pp. 211-261. Per una testimonianza sulle finalità perseguite dal ciclo *Alto Santo*, segnalo il manifesto che Peregrina Gomes Serra, vedova di Mestre Irineu, pubblicò l'8 marzo 2006 sul sito dell'ente (<https://www.mestreirineu.org/peregrina.htm>), nonché lo Statuto, approvato dalle autorità politico-amministrative di Rio Branco il 16 maggio 1966, (<https://www.mestreirineu.org/pdf/Estatuto%20do%20CICLU.pdf>). In quest'ultimo documento, a p. 1, appare l'autorizzazione al consumo di ayahuasca, dal momento che - si riporta nel provvedimento firmato dal Segretario della Sanità e del Servizio Sociale - non fu osservato alcun caso di intossicazione causato dallo stupefacente in questione.

<sup>12</sup> Cfr. B. CAIUBY LABATE, G. PACHECO, *The Historical Origins of Santo Daime: Academics, Adepts, and Ideology*, in AA. VV., *The Internationalization of Ayahuasca*, a cura di B. CAIUBY LABATE, H. JUNGABERLE, Lit Verlag, Münster, pp. 72-84 (in particolare, p. 72





controllo del *Padrinho* Sebastião Mota de Melo<sup>13</sup>, mentre i secondi riconobbero nella vedova di Irineu, la *Madrinha* Peregrina Gomes Serra<sup>14</sup>, la loro guida. Altre divisioni colpirono l'organizzazione, pur senza intaccarne il credo basilare, che di per sé è molto scarno e consente una notevole flessibilità<sup>15</sup>.

L'individualità dell'esperienza mistica, l'eclettismo dottrinale, la centralità dell'impiego del liquido psicoattivo<sup>16</sup>, il cammino di guarigione interiore, la 'fluidità' della struttura comunitaria<sup>17</sup>, sono la cifra delle Chiese del Santo Daime, la quale ha riunito in sé le credenze di più culti in una inscindibile mescolanza, senza una cura particolare per l'intrinseca coerenza dei 'dogmi'. Non è un caso che l'opera cardine del fondatore sia l'innario, intitolato *O Cruzeiro* (*La Croce*) e ideato come reazione di giubilo e di ringraziamento per il beneficio della piena conoscenza del mistero divino attraverso gli enteogeni<sup>18</sup>.

La cornice teologica che giustifica l'approccio sincretico è abbastanza semplice: Dio Creatore, chiamato *Pai* (Padre), o *Papai* (Papà), avrebbe concesso alle anime che non fossero state degne di entrare nel

---

s.).

<sup>13</sup> Sebastião Mota de Melo (Seringal Monte Lígia, 1920 - Rio de Janeiro, 1990) fu il fondatore del CEFLURIS (*Culto Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra*), ora ICEFLU (*Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal Patrono Sebastião Mota de Melo*). La sede storica è la comunità *Vila Céu do Mapiá* nello stato brasiliano Amazonas. L'ICEFLU vede nel *Padrinho* Sebastião il cofondatore del movimento e il destinatario di una rivelazione successiva a quella di Mestre Irineu. Difatti, riconoscono come ispirati anche gli inni composti dal *Padrinho* Sebastião, raccolti nelle opere *O Justiceiro* e *Nova Jerusalém*, e dei suoi successori, in particolare il figlio Alfredo (Seringal Adélia, 1950). Per le notizie sulla sua vita, rinvio alla *Biografia*, pubblicata sul sito italiano dell'ICEFLU (<https://www.santodaime.it/persona/pad-sebastiao-mota/>). Altresì, segnalo T. SCHMIDT, *Conflicts and violence in structuring metaphors of the Santo Daime, a religious and environmental movement in the Brazilian Amazon*, in *Scripta Instituti Donneriani Aboensis*, n. 19 del 2006, pp. 322-338 (soprattutto, pp. 329-336); M.G. BLAINEY, *Christ Return from the Jungle*, cit., pp. 308 s.; G.W. BARNARD, *Liquid Light. Ayahuasca Spirituality and the Santo Daime Tradition*, Columbia University Press, New York, 2022, pp. 170-172.

<sup>14</sup> Peregrina Gomes Serra (Rio Branco, 1936) fu la quarta moglie di Mestre Irineu. Rimasta vedova, è divenuta 'dignitaria' del CICLU *Alto Santo*. Coloro che si riconoscono nella sua leadership accolgono anche un suo innario, intitolato *A Bandeira*.

<sup>15</sup> G.W. BARNARD, *Liquid Light*, cit., pp. 86 s., sostiene che "there is no catechism in the Daime; there are no popes ruling on correct doctrine; there is no standardized set of rigid dogmas that everyone is subtly or not so subtly pressured to accept".

<sup>16</sup> Secondo i compagni di Mestre Irineu, egli soleva affermare: "Se não querem o meu Daime, também não me querem, eu sou o Daime e o Daime sou eu" ("Se non vogliono il mio Daime, non vogliono neppure me, io sono il Daime e il Daime è me"). La notizia è riportata da P. MOREIRA, E. MACRAE, *Eu venho de longe*, cit., p. 60.

<sup>17</sup> Di "comunità liquida" in riferimento ai nuovi movimenti religiosi parla N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 124-129.

<sup>18</sup> Si veda l'analisi di G.W. BARNARD, *Entheogens in a Religious Context: the Case of the Santo Daime Religious Tradition*, in *Zygon*, vol. XLIX, n. 3 del 2014, pp. 666-684. E. MACRAE, *Guiado por la Luna*, cit., p. 157, avverte, in apertura all'appendice coi canti che compongono la sezione finale dell'innario, che "los daimistas se consideran seguidores de una doctrina musical y que los himnos solamente revelan su fuerza plena cuando son cantados, con el acompañamiento de maracas y bajo el efecto de la bebida sagrada".



Regno dei Cieli la possibilità di reincarnarsi e di purificarsi in vista della ricapitolazione cosmica. Per assicurare che tale opportunità non fosse sprecata, Cristo si sarebbe reincarnato in Irineu e avrebbe portato al mondo il Terzo Testamento<sup>19</sup>. Pertanto, l'iniziatore non criticava le diverse confessioni, anzi, consigliava ai seguaci di non abbandonarle; piuttosto, il suo magistero era volto a perfezionare gli elementi di verità presenti nelle altre fedi<sup>20</sup>. Per di più, il Mestre non smise di frequentare i circoli rosacroci e, più genericamente, esoterici dai quali aveva attinto ispirazione nel cammino iniziatico<sup>21</sup>.

L'unico elemento definito è la cerimonia, che ruota attorno alla condivisione della bevanda sacra, appunto il Santo Daime, e all'esecuzione protratta degli inni durante le ore notturne: i canti accompagnano e sostengono l'intera azione liturgica, di modo che non possono essere considerati un semplice orpello o ornamento. In quanto sintesi della rivelazione, essi, piuttosto, sono la strada attraverso cui la coscienza personale, spinta dalla sostanza psicotropa, si muove per avvicinarsi a Dio. In altre parole, le liriche sono i contenuti di fede percepiti nella fase di trance<sup>22</sup>. L'effetto allucinogeno prodotto e le sensazioni da esso derivanti sono icasticamente chiamati *mirações*, miracoli, segni con cui la divinità appare e si fa conoscere dall'uomo<sup>23</sup>.

L'unione di parole, musica, ritmo, movimenti corporei, spirito di gruppo e allucinogeni, fa sì che gli adepti sperimentino sensazioni che paragonano a quelle vissute dal loro fondatore<sup>24</sup>. La conferma della centralità sacramentale dell'ayahuasca, oltre che dei suoi poteri teofanici, è data dal componimento *Eu tomo esta bebida*, appartenente alla sezione finale della raccolta, quella dal tenore catechetico<sup>25</sup>, il cui testo afferma:

"Eu tomo esta bebida/Que tem poder inacreditavel/Ela mostra a todos nós/Aqui dentro desta verdade/Subi, subi, subi/Subi foi com alegria/Quando eu chequei nas alturas/Encontrei com a Virgem Maria/Subi, subi, subi/Subi foi com amor/Encontrei com o

---

<sup>19</sup> Cfr. E. MACRAE, *El Santo Daime y la espiritualidad brasileña*, cit., pp. 25-27, e ID., *Guiado por la Luna*, cit., p. 84.

<sup>20</sup> Cfr. M.G. BLAINEY, *Christ Return from the Jungle*, cit., pp. 201-212, oltre a G.W. BARNARD, *Liquid Light*, cit., pp. 1, 219-221.

<sup>21</sup> Segnalo la testimonianza di uno dei compagni del fondatore, João Rodrigues Facundes, pubblicata sul sito ufficiale dell'organizzazione (<https://www.mestreirineu.org/joao.htm>), nonché E. MACRAE, *Guiado por la Luna*, cit., p. 76. G. W. BARNARD, *Liquid Light*, cit., p. 98, riporta che Mestre Irineu fu affiliato dal 1963 al 1970 al Circolo Esoterico della Comunione del Pensiero, fondato in Brasile nel 1909 e attivo nella teosofia, nello yoga e nello spiritismo.

<sup>22</sup> Cfr. E. MACRAE, *El Santo Daime y la espiritualidad brasileña*, cit., p. 26.

<sup>23</sup> Cfr. G.W. BARNARD, *Liquid Light*, cit., che dedica un intero capitolo (pp. 181-234) del suo volume ai *mirações*, descrivendo la propria esperienza nell'assunzione dell'ayahuasca e nel raggiungimento dello stato di rivelazione divina.

<sup>24</sup> Cfr. G.W. BARNARD, *Liquid Light*, cit., pp. 171-173.

<sup>25</sup> Gli ultimi tredici canti formano *O Cruzeirinho* (*La Piccola Croce*), una sorta di vademecum dottrinale per la vita dell'adepto delle Chiese del Santo Daime. Cfr. E. MACRAE, *El Santo Daime y la espiritualidad brasileña*, cit., p. 28, e M.G. BLAINEY, *Christ Return from the Jungle*, cit., pp. 194-196.



Pai Eterno/E Jesus Cristo Redentor/Subi, subi, subi/Conforme os meus ensinamentos/Viva o Pai Eterno/E viva todo Ser Divino”<sup>26</sup>.

Anche il nome della bevanda sacra è evocatorio: esso manifesterebbe la missione del movimento, ossia rispondere all’esigenza dell’uomo contemporaneo di fare esperienza dell’infinito senza sentirsi ‘costretto’ in un paradigma veritativo e da una gerarchia stabilita. Infatti, la parola Daime altro non sarebbe che la storpiatura dell’imperativo portoghese *dá-me*, in italiano ‘dammi’<sup>27</sup>, a significare l’anelito del credente a ricevere l’amore, la luce e la forza necessari per partecipare consapevolmente della realtà naturale e sovrannaturale che lo sovrasta, ma soprattutto lo avvolge, in una forma di *holismo místico-ecológico*<sup>28</sup>.

Dunque, più che la singola esperienza emozionale, causata dall’ingestione dell’ayahuasca, conta il *trabalho* (lavoro) che compie il credente su di sé per raggiungere un equilibrio interiore di autoconsapevolezza e scoperta del proprio posto nell’universo divino<sup>29</sup>.

Il Daime è ‘sacramento’ perché accoglie in sé la forza trasformativa e rigenerante della Coscienza-Potere di Cristo (entità che porta il nome astrale *Juramidam*<sup>30</sup>) e la rende accessibile al fedele; con una definizione ancor più pregnante, nel liquido si realizza un’abitazione divina.

Chiarita l’essenzialità dello stupefacente nell’economia salvifica insegnata dalle Chiese del Santo Daime, è facilmente arguibile lo sforzo che il movimento fa per dimostrare l’innocuità della sostanza e difendere la legittimità del comportamento degli adepti.

## 2 - Il Santo Daime in Italia e la vicenda processuale: l’inserimento dell’ayahuasca nella tabella I del T.U. sugli stupefacenti

---

<sup>26</sup> MESTRE RAIMUNDO IRINEU SERRA, *Eu Tomo Esta Bebida*, in ID., *Hinário O Cruzeiro*, Edição oficial do CICLUMIG Flor do Céu, n. 124. La traduzione italiana sarebbe: “Io bevo questa bevanda/Che ha un potere incredibile/Mostra a noi tutti/Qui dentro questa verità/Salii, salii, salii/salii con gioia/Quando raggiunti la vetta/Incontrai la Vergine Maria/Salii, salii, salii/Salii con amore/Incontrai l’Eterno Padre/E Gesù Cristo Redentore/Salii, salii, salii/Secondo i miei insegnamenti/ Viva l’Eterno Padre/E viva ogni Essere Divino”.

<sup>27</sup> Cfr., per la ricostruzione etimologica, T. SCHMIDT, *Conflicts and violence*, cit., pp. 327 s., e A. DAWSON, *Santo Daime. A New World Religion*, Bloomsbury, London, 2013, p. 4.

<sup>28</sup> Cfr. S. BIGLIARDI, *New Religious Movements*, cit., p. 27; J. DA COSTA JR., *A mística ecológica do Santo Daime*, in *Caminhos*, n. 19 del 2021, pp. 99-119.

<sup>29</sup> Così G.W. BARNARD, *Entheogens in a Religious Context*, cit., pp. 680-682, espone il fine ultimo del movimento daimista.

<sup>30</sup> Secondo Mestre Irineu, tale nome sarebbe stato rivelato da Clara, che gliene avrebbe anche spiegato il significato, cioè “Dio (*Jura*) e i suoi soldati (*midam*)”. Non solo, in quanto reincarnazione di Cristo, al fondatore venne imposto l’appellativo *Chefe Império Juramidam* dalla Rainha da Floresta. Si vedano, G.W. BARNARD, *Liquid Light*, cit., p. 86; E. MACRAE., *Guiado por la Luna*, cit., p. 78; J. DA COSTA JR., *A mística ecológica*, cit., pp. 106 s.



Nel nostro Paese, i daimisti sono affiliati principalmente all'ICEFLU, cioè la costola che nacque per opera del *Padrinho* Sebastião e che ha un approccio maggiormente aperto all'adesione di nuove leve ed è attivo nel proselitismo. Nella loro pagina web ufficiale, emerge la professione di fede, in sintonia con dottrina comune di Irineu, che ha "per fondamento il credo in Dio Onnipotente; in Gesù Cristo Redentore; nella Vergine Sovrana Madre; nel Maestro Imperatore Juramidam; in tutti gli Esseri della Corte Celeste"<sup>31</sup>.

Tuttavia, non manca la personalizzazione locale, che coinvolge la devozione popolare per il Santo d'Assisi, additato a esempio di amore per il creato, di armonia tra i popoli e di alta spiritualità. L'ICEFLU italiana, di conseguenza:

"rispetta le tradizioni spirituali di altri popoli e culture, e fanno (sic) proprio il principio di eclettismo evolutivo, che si basa sul riconoscimento di un'identità di base alla luce dei valori universali condivisi. Considera il Santo Daime un veicolo divino per entrare in contatto direttamente con la realtà spirituale dell'esistenza umana. Considera irrinunciabile e primario l'amore per la natura, ispirandosi alla spiritualità di San Francesco d'Assisi. Promuove la Carità materiale e spirituale verso chi necessita"<sup>32</sup>.

Se l'autopresentazione lascia il lettore abbastanza 'tranquillo' rispetto all'ordinarietà dell'esperienza religiosa proposta<sup>33</sup> che, semmai, può sollecitare una reminiscenza delle filosofie eclettiche o al massimo del *New Age*, scorrendo le informazioni legali la realtà appare ben più problematica<sup>34</sup>.

Si menziona, anzitutto, la sospensione dell'importazione e dell'assunzione del Santo Daime a seguito del decreto del Ministero della Salute del 23 febbraio 2022<sup>35</sup>, che ha aggiunto alla tabella I<sup>36</sup> del T.U. sugli stupefacenti<sup>37</sup>

"le seguenti piante e loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune); armalina, armina, DMT (denominazione chimica); armalina (denominazione comune); armina (denominazione comune); Banisteriopsis caapi

---

<sup>31</sup> Sezione *Chi Siamo* del sito dell'ICEFLU Italia (<https://www.santodaime.it/about/>).

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> Difatti, nella sezione *Chi siamo* non è specificato che cosa sia il Santo Daime.

<sup>34</sup> Sezione *Informazioni legali* del sito dell'ICEFLU Italia (<https://www.santodaime.it/informazioni-legali/>).

<sup>35</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 14 marzo 2022.

<sup>36</sup> La tabella I del D.P.R. n. 309 del 1990 annovera l'oppio e i suoi derivati; le foglie di coca e i suoi derivati; l'amfetamina e i suoi derivati; gli allucinogeni.

<sup>37</sup> Per una panoramica sul D.P.R. 309 del 1990 e sui suoi profili di diritto amministrativo, che sono solo incidentalmente analizzati nel presente contributo, rinvio a **G. F. LICATA, S. RECCHIONE, N. RUSSO**, *Gli stupefacenti: disciplina ed interpretazione. Legislazione e orientamenti delle Corti superiori*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 105-145.





(denominazione comune); *Psychotria viridis* (denominazione comune)<sup>38</sup>.

Sempre nell'avvertenza, si condanna l'operato dell'amministrazione, che "impedisce il rispetto del diritto umano universale alla libertà di religione"<sup>39</sup> e si annuncia la volontà di percorrere tutte le vie legali per la salvaguardia dell'esercizio del culto e per la sopravvivenza dell'ICEFLU.

Al contempo, l'Associazione esorta alla pratica delle opere di carità "nell'amicizia reciproca e nella fermezza nelle vibrazioni di Armonia, Amore, Verità, Giustizia e molta Pace" e "alla continuazione dei lavori spirituali anche senza l'assunzione del Sacramento Santo Daimè"<sup>40</sup>.

Queste sono le motivazioni addotte nel d.m.: che il DMT (ovvero il principio psicoattivo) era già presente nella tabella I; che la Francia includeva già dal 2005 tali sostanze tra quelle psicoattive e soggette a controllo; che tra il 2019 e il 2021 erano stati sequestrati dalle forze dell'ordine quantitativi di estratti erbacei contenenti DMT, armina e armalina; che nel 2011 e nel 2018 vi erano state due segnalazioni di intossicazione da armina; che è noto in letteratura che l'armalina e l'armina producono effetti allucinogeni e presentano profili di tossicità acuta.

Sul piano politico, la vicenda ha ottenuto una discreta risonanza: a poco meno di un mese dall'emanazione del decreto ministeriale l'Associazione *Luca Coscioni* pubblicava un duro comunicato che definiva banali gli argomenti addotti dall'amministrazione e asseriva che "quando si parla di sostanze stupefacenti le scelte sono sempre e solo scelte politiche che, purtroppo, continuano a esser prese seguendo posizioni dettate dalla peggiore retroguardia proibizionista"<sup>41</sup>.

Il 24 marzo 2022, il deputato radicale Magi presentava un'interpellanza al Governo per conoscere i dati scientifici su cui era basata la scelta di aggiornare la tabella I del T.U. sugli stupefacenti e per spronare una revisione della decisione assunta, alla luce della trascurabile pericolosità del composto<sup>42</sup>. La risposta del sottosegretario di Stato per la Salute Costa, comunicata nella seduta del 24 maggio 2022<sup>43</sup>, faceva leva, da un lato, sulla doverosità di prevenire qualsiasi rischio, seppure contenuto, derivante dalla libera circolazione del prodotto e,

---

<sup>38</sup> Art. 1, primo comma, d.m. Salute del 23 febbraio 2022.

<sup>39</sup> Sezione *Informazioni legali* del sito dell'ICEFLU Italia, cit.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> **ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI**, *Ayahuasca: scelta pienamente politica in linea con la più retrograda ideologia proibizionista*, comunicato stampa del 17 marzo 2022 (<https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/ayahuasca-scelta-pienamente-politica-in-linea-con-la-piu-retrograda-ideologia-proibizionista>).

<sup>42</sup> Il testo dell'interpellanza n. 2-01467 si può consultare su **CAMERA DEI DEPUTATI**, *Atti parlamentari*, XVIII legislatura, *Allegato B al resoconto della seduta del 24 marzo 2022*, pp. 25326 s.

<sup>43</sup> Cfr. **CAMERA DEI DEPUTATI**, *Atti parlamentari*, XVIII legislatura, *Resoconto della seduta del 24 maggio 2022*, pp. 5-8.



dall'altro, sull'assenza di dati che confermassero qualsivoglia beneficio terapeutico. Nella replica, il deputato, dopo aver ribadito la parzialità delle fonti del Ministero e degli organi consultivi, adombrava profili di illegittimità per contrasto con l'art. 19 Cost.<sup>44</sup>

Parallelamente, in campo giudiziario, l'ICEFLU adiva il TAR Lazio per l'annullamento del suddetto provvedimento<sup>45</sup>.

Per comprovare la legittimazione ad agire, la parte ricorrente affermava di essere un'associazione religiosa e filantropica che, per il perseguimento dello scopo costitutivo, ossia "entrare in contatto direttamente con la realtà spirituale dell'esistenza umana", aveva la necessità non altrimenti soddisfacibile di ricevere il Santo Daime, per la cui preparazione erano essenziali i composti vietati.

Inoltre, sosteneva che il decreto fosse immediatamente lesivo della propria posizione giuridica, poiché l'intera filiera di produzione, importazione e consumo dell'ayahuasca avveniva esclusivamente all'interno di organizzazioni riconducibili alla stessa confessione, ovvero l'ICEFLU Brasile, l'ICEFLU Italia e i singoli centri locali affiliati; di tutto il processo vi sarebbe traccia nei registri tenuti a cura dei responsabili dell'ente.

Ancora dal 'fatto' si desumono i motivi della doglianza, che erano: la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; l'eccesso di potere, concretizzatosi nel difetto di istruttoria, nella carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del decreto, e nell'illogicità e contraddittorietà del provvedimento; la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 comma 1 e 19 della Costituzione, tali da imporre l'interpretazione costituzionalmente conforme del D.P.R. n. 309 del 1990 o, se impossibile, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Sotto il profilo della violazione di legge, l'associazione contestava che l'amministrazione avesse inserito l'ayahuasca nella tabella I in violazione dell'art. 13 del T.U., perché il preparato non sarebbe vietato in nessuno strumento internazionale, né vi sarebbero nuove acquisizioni scientifiche in materia; e in violazione dell'art. 14, perché il composto non sarebbe un allucinogeno, né provocherebbe dipendenza psichica o fisica.

---

<sup>44</sup> Cfr. **CAMERA DEI DEPUTATI**, *Resoconto della seduta del 24 maggio 2022*, cit., pp. 8-10. In conclusione dell'intervento, il deputato sosteneva: "non potremo fare altro che continuare intanto a provare a interloquire con il Governo perché torni sui suoi passi. [...] Continueremo a farlo - ripeto - non solo per i praticanti e per coloro che seguono la Chiesa del Santo Daime in Italia - quindi, c'è anche un profilo di libertà di culto, di rilevanza costituzionale -, ma soprattutto perché crediamo che nel nostro Stato questo tipo di decisioni debbano essere prese sulla base di evidenze scientifiche" (p. 10).

<sup>45</sup> Poco dopo l'ICEFLU, un'altra organizzazione gravitante nell'orbita del culto del Santo Daime, l'Associazione *Natura Maestra*, presentava un ricorso di simile tenore. Anche tale seconda impugnazione del decreto ministeriale è stata respinta (TAR Lazio, sez. III-quater, sent. n. 6029 del 2023), con motivazioni sovrapponibili a quelle della decisione commentata nel presente §. Tuttavia, nei confronti della sent. n. 6029 del 2023 non è stato interposto gravame.



Quanto all'eccesso di potere, venivano in rilievo la mancata considerazione, nei pareri dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità, degli studi che ricollegano effetti benefici e terapeutici all'uso dell'ayahuasca in piccole quantità; la lettura falsata e distorta dei dati scientifici utilizzati per suffragare la motivazione; la confusione tra casi di intossicazione da armina e armalina e DMT in forma pura, segnalati dai centri antiveleni e dalle forze dell'ordine, e casi (inesistenti secondo il ricorrente) di intossicazione da ayahuasca; l'assenza di qualsiasi analisi sull'innocuità delle dosi estremamente ridotte di principio attivo assunte per via orale mediante le preparazioni dispensate dall'ICEFLU sotto il diretto controllo dei dirigenti.

La tesi dell'incostituzionalità dell'intero D.P.R. n. 309 del 1990 era adombrata quale *extrema ratio*, qualora fosse stata impossibile una sua interpretazione costituzionalmente conforme che permettesse di reputare lecito il consumo di stupefacenti nell'ambito di cerimonie religiose<sup>46</sup>.

In questa sede non mi soffermerò sulle pur approfondite e analitiche valutazioni compiute sul versante della discrezionalità tecnica, del corretto apprezzamento delle risultanze scientifiche, dell'interpretazione data al combinato disposto degli artt. 13 e 14 del D.P.R.<sup>47</sup>, né sul difetto di specificità delle controdeduzioni mosse dal ricorrente.

Ciò su cui, piuttosto, intendo porre l'attenzione è l'ultima censura mossa, cioè il dovere del Ministero di attuare il dettato normativo in maniera da bilanciare la sicurezza e l'ordine pubblico con le esigenze del culto.

Al riguardo, il giudice amministrativo dedicava il § 2.7 alla motivazione - in realtà, molto sintetica - del rigetto della difesa suggerita dal ricorrente: il collegio assumeva che "quando il legislatore ha voluto introdurre delle deroghe in tal senso, lo ha fatto in maniera chiara ed esplicita e, peraltro, sempre in un contesto di utilizzo delle sostanze che potremmo definire protetto e controllato", e riportava, a modo di esempio, la produzione e l'impiego terapeutico di farmaci che contengono principi attivi ricompresi tra gli stupefacenti, evenienze nelle quali vi è una rigida sorveglianza e un rigoroso sistema autorizzatorio.

Il permesso all'uso religioso di una droga, previsto in un atto amministrativo in assenza di una previsione espressa nella fonte primaria, integrerebbe una violazione di legge e, quindi, un vizio del provvedimento amministrativo.

Né il protocollo di assunzione rituale depositato dalla Chiesa a dimostrazione dell'assenza di rischi di overdose sarebbe conferente, nella misura in cui è pur sempre un atto privato, sprovvisto di adeguate garanzie che solo il potere pubblico è in grado di apprestare.

---

<sup>46</sup> Cfr. TAR Lazio, sez. III-quater, sent. n. 6031 del 2023, § 1.

<sup>47</sup> Per cui la proibizione di un composto in accordi internazionali e le nuove risultanze scientifiche sono da considerare come autonomi motivi che giustificano l'aggiornamento delle tabelle. Cfr. TAR Lazio, sent. n. 6031 del 2023, cit., § 2.2.



Da ultimo, la questione di legittimità costituzionale era dichiarata destituita di qualsiasi fondamento, perché la libertà religiosa è soggetta tanto al limite esplicito del buon costume nei riti, di cui all'art. 19 Cost., quanto a quello "implicito che è connaturato a tutti i diritti ed è rappresentato dalla necessità di tutelare altri diritti o interessi aventi rilevanza costituzionale"<sup>48</sup>.

Venendo in rilievo la protezione della salute, che entra nel bilanciamento con la libertà religiosa, è compito del legislatore individuare il punto di equilibrio, anche a costo di impedire il compimento di azioni non solo accettate ma anche, in ipotesi, imposte dalle credenze di una determinata confessione.

A rafforzare la tesi, il TAR citava la sentenza della Corte di Strasburgo nel caso *Fränklin-Beentjes e CEFLU-Luz Da Floresta c. Paesi Bassi*<sup>49</sup>, nella quale si dichiarava inammissibile la domanda volta al riconoscimento della violazione dell'art. 9 della Convenzione EDU per la confisca dell'ayahuasca impiegata per ragioni confessionali.

In quell'occasione, il tribunale europeo aveva ritenuto che i pericoli dell'allucinogeno giustificassero l'intervento preventivo e repressivo statale e che i requisiti posti dalla norma convenzionale<sup>50</sup> - la

---

<sup>48</sup> TAR Lazio, sent. n. 6031 del 2023, cit., § 2.9.

<sup>49</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. III, 6 maggio 2014, causa 28167 del 2007, *Fränklin-Beentjes e CEFLU-Luz Da Floresta c. Paesi Bassi*. Per il commento della sentenza, rinvio a **C.A. DRANKA, M. MARTINS CASAGRANDE**, *Religious Freedom and Transnationalization. The Regulation of Brazilian Ayahuasca Religions under United States and Netherlands Jurisdiction*, in *SUR. International Journal on Human Rights*, vol. XVI, n. 29 del 2019, pp. 73-81 (soprattutto p. 76 s.), e a **C.K. ROBERTS**, *Freedom of Religion or Belief in the European Convention of Human Rights. A Reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge, 2023, pp. 126 s.; in difesa del libero consumo di ayahuasca per fini culturali è il commento di **A. VAN DER PLAS**, *Legal Paper on the Status of Ayahuasca under the Dutch Legal System*, report dell'ICEERS - The International Center for Ethnobotanical Education, Research, and Service, ottobre 2023, pp. 22-29 (<https://www.iceers.org/wp-content/uploads/ICEERS-Dutch-Legal-Report.pdf>).

<sup>50</sup> Art. 9 § 2 Convenzione EDU. Cfr., per una panoramica sugli indirizzi giurisprudenziali seguiti dalla Corte di Strasburgo in materia di libertà coscienza e religione e di divieto di discriminazione per motivi religiosi, **S. FERRARI**, *La Corte di Strasburgo e l'articolo 9 della Convenzione Europea. Un'analisi quantitativa della giurisprudenza*, in **AA. VV.**, *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. MAZZOLA, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 27-53; **J. MARTÍNEZ TORRÓN**, *La (non) protezione dell'identità religiosa dell'individuo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, ivi, pp. 55-85; **M. VENTURA**, *Conclusioni. La virtù della giurisdizione europea sui conflitti religiosi*, ivi, pp. 293-362; **M. PARISI**, *Gli orientamenti degli organi di Strasburgo in tema di tutela del diritto fondamentale di libertà religiosa*, in **G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI**, *Diritto civile e religioni*, Laterza, Lecce, 2013, pp. 99-105; **G. D'ANGELO**, *La libertà religiosa tra Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e ordinamento italiano. Note problematiche nell'ottica del passaggio dai "vecchi" ai "nuovi" diritti*, in *Diritto e Religioni*, vol. XXII, n. 2 del 2016, pp. 129-156 (in particolare, pp. 137-140); **ID.**, *Ordinamenti giuridici e interessi religiosi. Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello*, vol. I, *Il diritto ecclesiastico nel sistema CEDU*, con contributi di **I. VECCHIO CAIRONE, C. ELEFANTE**, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 137-164; **D. BIFULCO**, *Defining Religion and Belief: The Approach of The European Court of Human Rights*, in *Diritto e Religioni*, vol. XXIII, n. 1 del 2017, pp. 317-339; **R. ASTORRI**, *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa*





previsione legale, la sussistenza di un fine legittimo e la necessità in una società democratica - fossero stati rispettati. Più specificamente, la salvaguardia della salute e l'ordine pubblico configuravano ragioni sufficienti per fondare il divieto<sup>51</sup>; erano, poi, da tenere in conto la generalità e la neutralità della proibizione, che colpiva qualsiasi uso della droga diverso da quello medico e di ricerca, condotto sotto la sorveglianza delle autorità nazionali<sup>52</sup>. Neppure era condivisa dalla Corte la doglianza sotto il profilo della discriminazione rispetto ad altri culti che si servono di sostanze potenzialmente tossiche durante le celebrazioni, come l'alcol presente nel vino utilizzato dalla Chiesa cattolica e dalle Chiese protestanti per l'Eucaristia. Il termine di paragone non coglieva nel segno, dato che i fedeli cristiani non si prefiggono nel corso delle loro liturgie il fine di raggiungere uno stato di alterazione della coscienza, effetto che, anche alle dosi asseritamente minime assunte nel Santo Daime, sarebbe ottenibile da parte degli adepti dell'ICEFLU<sup>53</sup>.

Con il conforto della giurisprudenza dell'organo di giustizia del Consiglio d'Europa in un caso sovrapponibile, seppure risalente nel tempo, il TAR Lazio rigettava il ricorso.

---

del XXI secolo, in **AA. VV.**, *Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del Convegno Nazionale ADEC. Trento, 22-23 ottobre 2015*, a cura di E. CAMASSA, Trento, 2015, pp. 1-17 (in particolare, pp. 9-15); **N. MARCHEI**, *La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 33 del 2019, pp. 46-80 (in particolare, pp. 57-70); **D. DURISOTTO**, *Istituzioni europee e libertà religiosa. CEDU e UE tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, pp. 93-101, 204-231; **ID.**, *I recenti interventi della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE in tema di simboli religiosi, un percorso parallelo. Rassegna della giurisprudenza*, in *Federalismi.it*, Focus Human Rights, n. 1 del 2019, pp. 1-25 (in particolare, pp. 5-13); **M. TOSCANO**, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Edizioni ETS, Pisa, 2018, pp. 113-129, 157-187; **A. LICASTRO**, *I mille splendidi volti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: "guardarsi in faccia" è condizione minima del "vivere insieme"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2014, pp. 1-38 (in particolare, pp. 30-32). Per una rassegna giurisprudenziale più recente, cfr. **G.I. ANDROUTSOPOULOS**, *Article 9 of the E.C.H.R. in light of newer findings of the case law of the E.C.H.R. during the years 2018-2023*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2024, pp. 1-14.

<sup>51</sup> Nella sentenza citata, la Corte di Strasburgo si uniformava ai propri precedenti, che avevano ritenuto non lesivi della libertà religiosa l'obbligo del motociclista portare il casco alla guida, anche sacrificando il diritto del fedele sikh di indossare il turbante (cfr. Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, 12 luglio 1978, causa 7992 del 1977, X. c. *Regno Unito*), e il divieto di indossare ornamenti, anche recanti simboli religiosi durante l'esecuzione di interventi sanitari, al fine di evitare pericoli per la salute dei degenti (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. IV, 27 maggio 2014, cause nn. 48420 del 2010, 59842 del 2010, 51671 del 2010 e 36516 del 2010, *Eweida e altri c. Regno Unito*, §§ 18-22, 67-69, 96-101).

<sup>52</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Fränklin-Beentjes e CEFLU-Luz Da Floresta c. Paesi Bassi*, cit., §§ 47-48.

<sup>53</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Fränklin-Beentjes e CEFLU-Luz Da Floresta c. Paesi Bassi*, cit., §§ 51-54.



### 3 - Il Consiglio di Stato e l'approccio salomonico nel contemperamento della libertà religiosa e del diritto alla salute

La prevedibile reazione della confessione religiosa soccombente era l'appello al Consiglio di Stato, che si esprimeva sulla questione nel novembre 2023<sup>54</sup>.

Tralasciando le argomentazioni attinenti all'esercizio del potere discrezionale da parte del Ministero<sup>55</sup>, la parte che suscita maggiore interesse è quella che è ricade nella massima, pubblicata sul sito istituzionale dell'organo giudicante, che così recita:

"Sono inconferenti ed irrilevanti i profili di incostituzionalità del divieto di utilizzo dell'ayahuasca nell'ambito religioso del Santo Daime. L'interesse religioso all'uso della bevanda denominata Santo Daime potrebbe ricevere riconoscimento e tutela, non attraverso la domanda di annullamento del d.m. del 23 febbraio 2023 nella sua interezza, bensì attraverso il conseguimento, in presenza dei presupposti, di un'apposita deroga autorizzativa all'uso controllato, in un contesto rituale, di minime quantità di ayahuasca diluita nella suddetta bevanda. In questi termini, il diritto di professare la propria religione viene bilanciato con le prioritarie esigenze di tutela dell'ordine pubblico e con il diritto alla salute"<sup>56</sup>.

In effetti, davanti al giudice del gravame, la strategia processuale dell'ICEFLU era mutata: più che per la caducazione dell'intero decreto, emerge dalla sentenza l'interesse a ottenere un'autorizzazione al consumo controllato non delle sostanze inserite nella tabella I del D.P.R. n. 309 del 1990, ma solo del Santo Daime, prodotto secondo il disciplinare approvato dalle autorità brasiliane e contenente una dose di ayahuasca notevolmente inferiore al livello di tossicità individuato dall'Istituto superiore di sanità<sup>57</sup>.

Tale cambiamento, ricostruito puntualmente dal giudicante sulla base di plurimi indici presenti nell'atto di appello<sup>58</sup>, sebbene non abbia influito sul risultato processuale, ossia il rigetto dell'impugnazione con la conferma della sentenza di primo grado, apre la strada a una diversa soluzione, che è quella di una rilettura del sistema autorizzatorio previsto dal T.U. secondo una visione costituzionalmente orientata, che tenga in conto le esigenze sanitarie e culturali.

Procedendo con ordine, il Consiglio di Stato osserva che

---

<sup>54</sup> Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 9897 del 2023.

<sup>55</sup> Per i quali si rinvia a **R. ROLLI, M.F. D'AMBROSIO**, *Il "perimetro" della libertà di culto e la discrezionalità tecnica. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 20 novembre 2023*, in *Diritto e Religioni*, vol. XXXVI, n. 2 del 2023, pp. 452-460.

<sup>56</sup> Cfr. *Utilizzo dell'ayahuasca nel culto del "Santo Daime": comparazione dell'interesse religioso con il diritto alla salute*, in *Giustizia Amministrativa. Focus di giurisprudenza e pareri*, 20 novembre 2023 (<https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-147>). La nota 1 del comunicato giurisprudenziale segnala, inoltre, l'assenza di precedenti in materia.

<sup>57</sup> Consiglio di Stato, sent. n. 9897 del 2023, cit., "Diritto", §4.

<sup>58</sup> Consiglio di Stato, sent. n. 9897 del 2023, cit., "Diritto", §4.1-4.2.



“ciò che l’Iceflu avrebbe dovuto contestare non è tanto l’intero disposto del d.m. del 23 febbraio 2023, nella parte in cui prevede l’inserimento nella tabella I del d.P.R. n. 309 del 1990 della Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune), ma solo l’eventuale diniego di autorizzazione o di deroga da parte del Ministero in relazione all’uso controllato in un contesto religioso della bevanda denominata Santo Daime”<sup>59</sup>.

Difatti, era lo stesso appellante ad avere fornito dati che consentivano di escludere, o almeno attenuare, la pericolosità del Santo Daime nel suo complesso e non delle sue componenti individualmente considerate. Ciò che renderebbe la bevanda in questione innocua sarebbe, appunto, l’elevata diluizione delle sostanze psicotrope che, di per sé, manterrebbero il loro potenziale tossicomaniogeno.

L’errore compiuto dall’Associazione, dunque, è stata la perimetrazione del *petitum*, sproporzionato rispetto al risultato che si voleva conseguire per garantire il proprio diritto di libertà religiosa.

Nonostante il rigetto della domanda, dunque, il Consiglio di Stato ha ridotto la portata delle affermazioni del TAR Lazio, che aveva ritenuto contraria alla disciplina legislativa la concessione di una deroga al divieto di consumo dei composti di cui alla tabella I per motivi culturali o, in ogni caso, differenti da quelli terapeutici e di ricerca espressamente contemplati dal D.P.R. n. 309 del 1990<sup>60</sup>.

Diversa è l’interpretazione fornita dal secondo giudice, secondo cui:

“Nel sistema del d.P.R. n. 309 del 1990 l’inserimento delle sostanze nelle tabelle di cui agli artt. 13 e 14 non implica di per sé un divieto assoluto di uso controllato delle predette sostanze, ma esclusivamente la sottoposizione di tali sostanze alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute”<sup>61</sup>.

All’esito della valutazione, afferente alla discrezionalità tecnica, della dannosità di un composto per la salute umana, conformemente ai criteri stabiliti dal legislatore nell’art. 14 del T.U., residua lo spazio per un bilanciamento della protezione dell’integrità fisica e psichica con altri beni, ugualmente meritevoli, tra cui la libertà di culto.

Tuttavia, il contesto in cui detto bilanciamento deve realizzarsi non è quello dell’aggiornamento delle tabelle, bensì quello delle

---

<sup>59</sup> Consiglio di Stato, sent. n. 9897 del 2023, cit., “Diritto”, §5 (il corsivo è presente nell’originale).

<sup>60</sup> Cfr. TAR Lazio, sent. n. 6031 del 2023, cit., § 2.7: “Premesso che appare inammissibile consentire l’uso di stupefacenti per finalità diverse da quelle esplicitamente ammesse dalla normativa vigente a presidi del diritto alla salute in via interpretativa e amministrativa”, tale autorizzazione “comunque costituirebbe un precedente astrattamente riferibile a un numero indefinito di situazioni e di sostanze, con ogni conseguenziale rischio per la salute pubblica, unica finalità perseguita dall’amministrazione con l’inserimento delle sostanze nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 309/1990”.

<sup>61</sup> Consiglio di Stato, sent. n. 9897 del 2023, cit., “Diritto”, § 3.



autorizzazioni in determinate ipotesi, la cui disciplina è tracciata dal Titolo II del medesimo D.P.R.

Per il Consiglio di Stato ben sarebbe prospettabile un'autorizzazione, volta all'utilizzo controllato del Santo Daime a fini di religione e di culto: la conclusione non appare, però, del tutto lineare.

Sebbene l'art. 17 comma 1 del T.U. preveda l'obbligo di un'autorizzazione ministeriale per "coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope", senza ulteriori specificazioni, vi sono altre disposizioni che demarcano sul piano finalistico la portata della 'concessione'.

Ad esempio, il terzo comma del medesimo articolo richiede per "l'importazione, il transito e l'esportazione" un distinto permesso, disciplinato dall'art. 50 che fa riferimento espresso alla finalità "di ricerca scientifica e di sperimentazione". L'art. 26, secondo comma, poi, prescrive che il Ministero della sanità possa autorizzare "istituti universitari e laboratori pubblici, aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici"<sup>62</sup>. A fortiori, l'essenzialità del fine terapeutico nell'economia generale del D.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe ricavabile dall'art. 36 comma 1, che indica quale legittimato a chiedere l'autorizzazione all'impiego degli stupefacenti chi sia "regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica"<sup>63</sup>.

Su queste premesse si era mosso il TAR Lazio, che aveva elevato la finalità scientifica o terapeutica a limite dell'intera potestà autorizzativa dell'amministrazione pubblica, tenuta a concedere le autorizzazioni solo per ragioni mediche e sperimentali, con la conseguenza che non sarebbe residuo alcun tipo di protezione per l'ICEFLU Italia, destinato a estinguersi, o a modificare le credenze, o ad accettare una situazione di clandestinità, ai margini della legalità.

L'opzione messa in campo dal Consiglio di Stato, invece, consente un atteggiamento meno restrittivo.

Si potrebbe abbozzare un'ipotesi: una volta collegata la qualifica di autorizzato all'esercizio dell'officina farmaceutica al solo soggetto istante, che diventerebbe il responsabile davanti all'autorità del corretto uso del Santo Daime<sup>64</sup>, allora, non vi è dubbio che la bevanda possa tornare a circolare in Italia, con la possibilità per l'Associazione di importarla dal Brasile attraverso canali istituzionali gestiti da enti di ricerca, in possesso del permesso di cui all'art. 26; in alternativa, evitando

---

<sup>62</sup>Cfr. G.F. LICATA, S. RECCHIONE, N. RUSSO, *Gli stupefacenti*, cit., p. 125 s.

<sup>63</sup> G.F. LICATA, S. RECCHIONE, N. RUSSO, *Gli stupefacenti*, cit., p. 129 s. ritengono che la norma restringa "la liceità dell'attività di impiego soltanto a quella effettuata a fini farmaceutici".

<sup>64</sup> Si privilegia così un'interpretazione letterale della disposizione, che si limiterebbe a prescrivere un requisito tecnico e di affidabilità in capo al soggetto che si occupa dei rapporti con l'ente regolatore e della garanzia dell'utilizzo della sostanza esclusivamente a fini culturali e secondo uno stringente disciplinare.





il coinvolgimento di altri soggetti, la confessione potrebbe assumersi l'onere della produzione del Santo Daime sul territorio nazionale soggiacendo alle direttive dell'autorità di regolazione.

Aderendo al suggerimento offerto dal massimo organo di giustizia amministrativa, si riuscirebbe a tutelare l'interesse religioso<sup>65</sup> (*rectius*, il diritto) del movimento, senza mettere a repentaglio l'incolumità dei consociati, giacché si prevederebbero un costante monitoraggio e una cornice normativa definiti.

In chiave comparatistica, il risultato è accostabile all'indirizzo della Corte Suprema statunitense, espresso nella decisione *Gonzales v. Centro Espírita Beneficente União do Vegetal* del 2006<sup>66</sup>.

La magistratura federale, in quell'occasione, aveva colto tra le maglie della legislazione americana di contrasto alle droghe un appiglio per fondare un'eccezione alla proibizione di assunzione di composti contenenti DMT per motivi culturali, protetti dal Primo Emendamento. Per farlo, la Corte, da un lato, distinse tra consumo di ayahuasca notevolmente diluita nel Santo Daime, e ingestione generalizzata del suo principio attivo; dall'altro, applicando la regola dello *strict scrutiny*<sup>67</sup>, fissata nel *Religious Freedom Restoration Act*, ammise che non era ravvisabile un interesse inoppugnabile del Governo all'applicazione uniforme del *Controlled Substances Act*. Era la stessa legge a concedere all'*Attorney General* il potere di derogare ai requisiti di registrazione di alcuni produttori, distributori o rivenditori dei composti vietati, quando ritenesse la flessibilità coerente (*consistent*) con la salute pubblica e la sicurezza<sup>68</sup>.

Mentre negli Stati Uniti il bilanciamento è stato compiuto in via definitiva con la paralizzazione del provvedimento limitativo amministrativo, in Italia la questione rimane aperta.

---

<sup>65</sup> Consiglio di Stato, sent. n. 9897 del 2023, cit., "Diritto", § 20.

<sup>66</sup> Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, caso *Gonzales, Attorney General et al. v. O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal et al.*, n. 04-1084, 21 febbraio del 2006, in *United States Reports*, vol. 546, *Cases Adjudged in the Supreme Court at October Term, 2005*, a cura di F.D. WAGNER, U.S. Government Printing Office, Washington, 2008, pp. 418-439. Il *casus belli* era la proibizione amministrativa del consumo del Santo Daime da parte del movimento religioso in attuazione del *Controlled Substances Act*. Cfr., inoltre, C.A. DRANKA, M. MARTINS CASAGRANDE, *Religious Freedom and Transnationalization*, cit., pp. 75 s.

<sup>67</sup> Per *strict scrutiny* si intende la forma più severa e penetrante controllo di legittimità degli atti legislativi e governativi, operato dalla giurisdizione statunitense. Esso è rivolto solitamente nei confronti di misure che comprimono il nucleo delle libertà fondamentali dell'individuo e si sostanzia in una generale presunzione di illegittimità, che deve essere superata dall'autorità che ha introdotto la limitazione dimostrando la sussistenza di un interesse pubblico inoppugnabile e la stretta proporzionalità tra fine perseguito e mezzo selezionato. Cfr. J. COLLINGS, S.H. BARCLAY, *Taking Justification Seriously: Proportionality, Strict Scrutiny, and the Substance of Religious Liberty*, in *Boston College Law Review*, vol. LXIII, n. 2 del 2022, pp. 453-520.

<sup>68</sup> Cfr. *United States Code*, 21, § 822 (d): "The Attorney General may, by regulation, waive the requirement for registration of certain manufacturers, distributors, or dispensers if he finds it consistent with the public health and safety".



Il Consiglio di Stato ha, per adesso, dato una raccomandazione non vincolante: saranno le interlocuzioni tra il gruppo religioso e il Ministero<sup>69</sup> a dissipare la contesa, ma non sono da escludere pronunciamenti giurisdizionali o legislativi.

#### **4 - Alcune osservazioni: la libertà religiosa tra diritto pubblico subiettivo e interesse legittimo e l'eterno ritorno della clausola di ordine pubblico**

La vicenda dell'assunzione liturgica del Santo Daime si sposta, o meglio, ritorna sul binario politico-amministrativo<sup>70</sup>, nel quale, si spera, possa trovare una soluzione di compromesso che non porti alla negazione di nessuno dei valori coinvolti.

La decisione 'salomonica', che non stride con la prudenza e il senso di giustizia sostanziale, rivela, comunque, alcune scelte di campo che non possono lasciare indifferente la dottrina.

La prima riguarda l'uso della parola 'interesse' per definire la posizione vantata dall'ICEFLU ricorrente: al §20 della sentenza, il Consiglio di Stato conclude che il rilascio di un'autorizzazione ministeriale per il consumo rituale di Santo Daime in condizioni protette potrebbe manifestare il riconoscimento e la tutela "dell'interesse religioso" portato avanti dagli adepti.

Di certo, il collegio osserva la questione sottoposta con la lente della garanzia degli interessi legittimi<sup>71</sup> e intende la pretesa confessionale come un aspetto peculiare della sua più ampia situazione giuridica

---

<sup>69</sup> Già avviate nel corso del giudizio di secondo grado, come accertato da Consiglio di Stato, sent. n. 9897 del 2023, cit., "Diritto", §2.

<sup>70</sup> In ambito ecclesiasticistico, il fenomeno della supplenza del giudice amministrativo all'inerzia del potere politico è stato indagato da **F. DI PRIMA**, *Giudice amministrativo e interessi religiosi collettivi. Istante confessionali, conflitti e soluzioni giurisprudenziali*, Libellula Edizioni, Tricase, 2013, pp. 53-72: secondo l'A., all'arretramento della legge ha fatto séguito un potenziamento dell'intervento della P.A., chiamata a dare risposte (discrezionali) a una pluralità di interessi a soddisfazione necessaria, tra cui quelli inerenti all'esercizio del culto. L'assenza o l'estrema vaghezza delle direttive legislative ha comportato uno sbilanciamento dei poteri in favore del giurisdizionale, chiamato a interpretare e applicare in modo diretto i precetti costituzionali, abbandonando progressivamente la concezione programmatica delle previsioni della Carta fondamentale (pp. 80-97). Della teoria programmatica delle norme costituzionali vi è un'autorevole traccia in **C. MAGNI**, *Teoria e interpretazione del diritto ecclesiastico civile*, CEDAM, Padova, 1952, ristampa a cura di E. VITALI, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 131-134.

<sup>71</sup> La letteratura in materia di interesse legittimo è abbondantissima e la dibattuta ricostruzione della categoria giuridica, perno della scienza amministrativistica, esula chiaramente dallo scopo del presente contributo. Mi limito a proporre pochi riferimenti: **M. NIGRO**, *Ma che cos'è questo interesse legittimo? Interrogativi vecchi e nuovi spunti di riflessione*, in *Il Foro Italiano*, vol. CX, n. 10 del 1987, coll. 469-484; **B. SORDI**, voce *Interesse legittimo*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 709-729, nonché la monografia di **F. G. SCOCA**, *L'interesse legittimo. Storia e teoria*, Giappichelli, Torino, 2017.



soggettiva collettiva, che si esplica in plurime facoltà<sup>72</sup>. Tuttavia, sembrerebbe più opportuno limitare o circostanziare l'utilizzo del termine "interesse", al fine di scongiurare nuove surrettizie forme di giurisdizionalismo, che comporterebbero il rischio di comprimere nel suo complesso la categoria della libertà religiosa, misconoscendo la sua natura di diritto pubblico subiettivo, azionabile anche nei confronti dello Stato<sup>73</sup>, e confinandola nell'area dell'interesse legittimo.

Con cristallina precisione la dottrina italiana ha già avuto modo di segnalare, in continuità con il pensiero di Ruffini<sup>74</sup>, precursore delle acquisizioni proclamate nella Costituzione, che

"i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione - e fra questi la libertà religiosa - corrono il serio rischio di degradare da diritto a mero interesse legittimo (con tutto quel che segue, quanto a possibilità di tutela in sede giurisdizionale), ove non si tenga fermo il principio che un diritto, garantito in modo specifico dalla Carta, può essere limitato da un potere dell'autorità di governo solo quando tale potere sia stato a questa attribuito, in modo altrettanto specifico, dalla stessa Costituzione"<sup>75</sup>.

Pertanto, la pretesa dell'ICEFLU è da inquadrarsi nel diritto di libertà religiosa<sup>76</sup>, il quale, però, deve essere temperato con un altro diritto-dovere, ovvero la difesa della salute.

---

<sup>72</sup> Questa ricostruzione è stata proposta da **M. TEDESCHI**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 110-112. Secondo l'A., "la tutela degli interessi religiosi non potrà mai porsi [...] in alternativa a quella della libertà religiosa ma dovrà essere considerata in quest'ambito". Di libertà religiosa come diritto soggettivo complesso, derivante dal "combinarsi armonico di una serie di facoltà" parla **V. PACILLO**, *Buon costume e libertà religiosa. Contributo all'interpretazione dell'art. 19 della Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 7 s.

<sup>73</sup> Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi ed interpretazioni*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 72 s.

<sup>74</sup> Cfr. **F. RUFFINI**, *Corso di diritto pubblico ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Fratelli Bocca, Torino, 1924, ora *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, ristampa a cura di S. FERRARI, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 234-277. Si veda, inoltre, **S. FERRARI**, *Il giovane Ruffini e la formazione del diritto ecclesiastico italiano*, in **F. RUFFINI**, *Diritto canonico. Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, a cura di A. TIRA, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 53-65. Sulla presa di coscienza della centralità della libertà religiosa da parte del fondatore del diritto ecclesiastico, cfr. **O. CONDORELLI**, "Noi siamo un popolo eminentemente storico". Declinazioni italiane della scuola storica: Francesco Ruffini e il diritto ecclesiastico a Pavia (1892-1893), *ivi*, pp. 67-107 (in particolare, pp. 104-107).

<sup>75</sup> **F. FINOCCHIARO**, *Commento agli artt. 19 e 20 Cost.*, originariamente in **AA. VV.**, *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, vol. II, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1977, pp. 238-301, 302-314, ora in **F. FINOCCHIARO**, *Saggi (1973-1978)*, a cura di A. ALBISETTI, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 539-628 (la citazione è alla pagina 545 s., nota 12; il corsivo è presente nell'originale).

<sup>76</sup> Al più, si potrebbe discutere se la posizione dell'ICEFLU possa inquadrarsi come 'interesse diffuso' o 'diritto sociale', al confine tra il diritto soggettivo, radicato in capo alla persona del fedele, e interesse legittimo, vantato dall'ente esponenziale ricorrente. Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Il diritto ecclesiastico "per principi": profili teorici e processi autoritativi di attuazione*, in **S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI**, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società d'oggi*, Giappichelli, Torino,



È, dunque, possibile, anzi, probabile, che gli interessi (*rectius*, diritti) di una confessione, intesi come declinazioni dell'unica libertà religiosa, si pongano in contrasto con altri diritti: tuttavia, l'esercizio del potere sarà legittimo nella misura in cui il sacrificio della libertà religiosa trovi la sua ragion d'essere in principî di pari o superiore coerenza.

A ogni modo, volendo continuare a porre l'accento sul ruolo centrale dell'amministrazione (ed eventualmente del giudice in sede di controllo) nella composizione di interessi<sup>77</sup>, allora, bisognerebbe tenere fermo l'assioma per cui lo Stato sociale, a differenza di quello liberale, è portatore esso stesso di un interesse, che è la promozione dei diritti fondamentali, tra cui quello sancito dall'art. 19 Cost.<sup>78</sup>.

E l'esito di siffatta ricostruzione non è meramente teorico o terminologico: infatti, quando l'autorità pubblica è chiamata a prendere decisioni discrezionali aventi a oggetto interessi riconducibili al fattore religioso, in ossequio al *favor libertatis* e al *favor religionis* che connotano la Legge fondamentale<sup>79</sup>, dovrà scegliere lo strumento meno incisivo tra quelli che favoriscono il raggiungimento dell'obiettivo di garantire il bene giuridico minacciato.

In definitiva, nell'ordinamento repubblicano non è sufficiente che gli organi pubblici si astengano dal compimento di atti che pregiudicano

---

2020, pp. 167-171.

<sup>77</sup> Contrario a un'idea conflittuale e compromissoria debole tra esigenze dello Stato ed esigenze della persona è **G. LO CASTRO**, *Diritto e libertà. La libertà religiosa*, in **ID.**, *Il mistero del diritto*, vol. III, *L'uomo, il diritto, la giustizia*, pp. 161-193. Per l'A., la soluzione è da ricercare nell'individuazione di un "ente fontale, il solo che possa realmente trascendere la dualistica realtà umana, la regola e il regolato" (p. 171), cioè Dio. Sulla stessa linea d'onda, **R. BERTOLINO**, *La libertà religiosa e gli altri diritti umani*, originariamente in *Diritto Ecclesiastico*, vol. CVII, n. 1 del 1996, pp. 3-35, ora in **AA. VV.**, *Lo spirito del diritto ecclesiale. Scritti scelti di Rinaldo Bertolino*, a cura di R. MAZZOLA, I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, pp. 422-449.

<sup>78</sup> Cfr. **C. CARDIA**, *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 108 s. A ciò si aggiunga la riflessione di **P. BELLINI**, *Principi di diritto ecclesiastico*, CETIM, Bresso, 1972, ristampa a cura di F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, Aracne, Roma, 2014, p. 158: "i valori religiosi sono considerati dalla Costituzione della Repubblica come grandezze di segno positivo: tanto che la stessa li fa oggetto di un *diritto di libertà*; ossia non si limita a considerare le manifestazioni individuali o collettive di religiosità quali espressioni di *mera liceità* (dinanzi alle quali mantenere un'attitudine semplicemente passiva di astensione da interventi) bensì le riconosce e garantisce quali estrinsecazioni fra le più elevate della *dignità dell'uomo*" (il corsivo è presente nell'originale).

<sup>79</sup> Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Libertà religiosa e Costituzione italiana*, in **AA. VV.**, *Le libertà di religione e di culto. Contenuto e limiti*, a cura di F. D'AGOSTINO, P.A. AMODIO, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 29-59 (soprattutto, p. 34 s.). Più ampiamente, **G. DALLA TORRE**, *Il fattore religioso nella Costituzione*, cit., pp. 44-47. Più incisivo è **R. BOTTA**, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 27 s.: "la libertà e la libertà religiosa - due facce di uno stesso prisma, secondo la felice definizione di Giovanni Paolo II - costituiscono la matrice della democrazia, la radice più autentica e profonda dello Stato di diritto. Sicché il *fattore religioso* può, a buon diritto, indossare le vesti di un protagonista ineliminabile ed insostituibile della scena ove quotidianamente le società rappresentano la loro storia" (il corsivo è presente nell'originale).





immotivatamente la libertà<sup>80</sup>: essi, altresì, dovranno tentare di approntare, secondo canoni di equità e proporzionalità, le precauzioni per contenere lo svantaggio derivante dall'impossibilità legale di esercitare il culto<sup>81</sup>. E la misura cardine in quest'ambito è il dialogo istituzionale, attraverso cui possono essere praticate le vie della mediazione e della soluzione concordata dei problemi di pacifica convivenza<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> È evidente che non tutti i precetti religiosi potranno godere della medesima tutela giuridica e alcuni dovranno essere fermamente riprovati; ciononostante, sono da tenere a mente le parole di **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 141: "Come ci sono facoltà date dalle religioni che lo Stato non avalla [...], così possono esserci doveri che lo Stato non rispetti. Ma lo sforzo deve però essere quello di consentire che siano rispettati quanto possibile; l'atteggiamento illiberale, e diremmo, incostituzionale, consiste nell'offenderli quando sarebbe possibile evitare tale offesa". Ancora, **V. PACILLO**, *Buon costume e libertà religiosa*, cit., pp. 10 s., 19 s.

<sup>81</sup> Con quest'affermazione, intendo valorizzare, sul piano teorico, quanto sostenuto, in tema di diritti di libertà, da **G. CATALANO**, *Il diritto di libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1957, ristampa a cura di S. BORDONALI, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 58: "i diritti fondamentali di libertà, e tra questi in prima linea quello di libertà religiosa, possono avere un proprio oggetto chiaramente identificabile, consistente appunto nell'utilità che il singolo può trarre dalla proiezione all'esterno della sua personalità in una determinata direzione: fenomeno reso possibile soprattutto attraverso l'imposizione agli organi dello Stato del corrispondente obbligo di non considerare illeciti (e quindi di non proibire come tali) i comportamenti nei quali si concretizza l'atteggiamento del singolo, cui peraltro deve essere accordata la possibilità di dare l'avvio a uno specifico meccanismo di tutela, esercitabile, possibilmente, anche nei confronti degli atti del potere legislativo". Con ciò non si intende un generale intervento 'proattivo' da parte dello Stato, diretto a garantire a tutte le confessioni i medesimi punti di partenza. Tale obbligo, oltre a non essere previsto dalla Costituzione, sarebbe impraticabile (come nota **F. FINOCCHIARO**, *Commento agli artt. 7 e 8 Cost.*, cit., pp. 347-484, in particolare p. 441 s.). Piuttosto, si ritiene che, quando sia adottata una misura compressiva della libertà religiosa, alla *pars destruens* debba seguire una *pars construens*, che può consistere anche solo nell'interlocuzione con la confessione (ciò consentirebbe di valorizzare l'intesa quale strumento per "risolvere i conflitti di lealtà tra la *civitas* e la *communio fidelium*", come scrive **F. ALICINO**, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi*, Cacucci, Bari, 2013, p. 42). Cfr. **C. TOMBA**, *Il principio di laicità: mero strumento rafforzativo del principio di eguaglianza "senza distinzione di religione" ovvero obbligo positivo nei confronti dei pubblici poteri? Riflessioni a prima lettura delle sentenze n. 63 e n. 52 del 2016*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 2 del 2016, pp. 1-9.

<sup>82</sup> Si noti quanto scritto da **P. BELLINI**, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 167: «Non la pretesa indifferenza dello Stato per i valori fideistici, ma altri canoni di fondo debbono presiedere [...] alla disciplina degli aspetti civilmente rilevanti delle attività culturali: [...] l'esigenza di adeguatezza della normativa speciale alle peculiarità della materia (ossia di ponderata rispondenza delle norme giuridiche positive alle effettive necessità sociali a cui sono chiamate a sopperire). E in questo quadro [...] può rivelarsi per sé un utile strumento di definizione dei contenuti normativi l'intesa diretta dello Stato con gli "utenti" della legge» (il corsivo è presente nell'originale). Più recentemente, osserva **A. FERRARI**, *La laicità importuna: laicità costituzionale e libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2023, pp. 63-84, che le confessioni religiose vedono nel principio pattizio l'antidoto al livellamento verso il basso derivante dall'applicazione del diritto comune: "La bilateralità, la negoziazione che ciascuna confessione religiosa riesce a ottenere con lo Stato, sembra, così, diventare l'unico rimedio a fronte di bilanciamenti tra diritti percepiti come pregiudizievolemente sfavorevoli per la libertà religiosa" (p. 76). Cfr. **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e*



Accanto alla puntualizzazione circa la natura della situazione giuridica soggettiva alla quale lo Stato deve approntare tutela, vi è una criticità da sottolineare, cioè l'individuazione dell'ordine pubblico quale limite della libertà religiosa. Entrambe le sentenze, seppure in un *obiter dictum*, lo hanno citato: il TAR, quasi a volerne diminuire la portata, lo ha 'timidamente' posto alla fine della motivazione tra parentesi, nel contesto della già analizzata sentenza della Corte di Strasburgo *Fränklin-Beentjes e CEFLU-Luz Da Floresta c. Paesi Bassi* e di un cenno all'art. 10 della Carta di Nizza:

"D'altronde, in tal senso, rilevano anche le conclusioni cui è addivenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza n. appl. 28167/2007 [...], laddove la Corte ha statuito che il divieto di uso e consumo era da ritenersi legittimo in quanto non violativo dell'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (nei medesimi termini, l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea tutela altresì la libertà di pensiero, di coscienza e di religione) in considerazione della circostanza che il divieto di uso della bevanda è stato motivato dalla necessità della tutela della salute pubblica (e dell'ordine pubblico)"<sup>83</sup>.

Il Consiglio di Stato ha menzionato l'ordine pubblico sempre in conclusione, ma con maggiore consapevolezza e con più ampia argomentazione.

Secondo il giudice del gravame, la questione di costituzionalità sull'assenza nel T.U. sugli stupefacenti di una deroga per l'uso liturgico di droghe non meriterebbe di essere sollevata

«dovendosi il diritto di professare la propria religione (egualmente libera davanti alla legge, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della Costituzione) confrontare e bilanciare con le prioritarie esigenze di tutela dell'ordine pubblico (poiché il secondo comma del citato art. 8 ammette il diritto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, ma solo "in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano") e con il diritto alla salute (riconosciuto dall'art. 32 Cost. quale "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività")»<sup>84</sup>.

Se la limitazione derivante dal diritto alla salute, come si è detto sopra, è pacifica, derivando da una lettura sistematica del complesso di diritti e valori enunciati dalla Carta fondamentale, il riferimento all'ordine pubblico costituisce una presa di posizione che non lascia indifferente il lettore.

Anzitutto, la disposizione su cui l'organo giurisdizionale fonda il proprio discorso è l'art. 8 Cost. e non il 19. Si tratta di un'asserzione che, almeno sotto il profilo della prospettazione della domanda dell'Associazione ricorrente, che verteva sull'esercizio del culto e non sulla struttura dell'ente, pone alcuni interrogativi.

---

*diritto interculturale*, Pisa University Press, Vicopisano, 2013, pp. 160-178, 215-238.

<sup>83</sup> TAR Lazio, sent. n. 6031 del 2023, cit., § 2.9.

<sup>84</sup> Consiglio di Stato, sent. n. 9897 del 2023, cit., "Diritto", § 20.1.



Infatti, l'art. 8, secondo comma, Cost. attiene alla "dimensione istituzionale dell'organizzazione del gruppo"<sup>85</sup> e non alla dimensione della sua vita liturgica la quale, sebbene possa essere (e solitamente è) realizzata in forma associata, purtuttavia, ricade nel diritto individuale di libertà religiosa<sup>86</sup>. Non a caso, l'assenza di contrasti con l'ordinamento giuridico italiano è riferita all'organizzazione delineata negli statuti e non alle credenze o ai riti<sup>87</sup>.

Ma v'è di più: nel dibattito costituente il richiamo all'ordine pubblico fu espunto per rompere idealmente con il clima di persecuzione che aveva caratterizzato il regime fascista<sup>88</sup>. Al suo posto compare la

---

<sup>85</sup> V. PACILLO, *Buon costume e libertà religiosa*, cit., p. 24; cfr. S. LARICCIA, *Il diritto ecclesiastico*, CEDAM, Padova, 1986, p. 103, secondo cui l'art. 19 Cost., nel riferirsi alla libertà religiosa in forma associata, disciplina le relazioni interne dei gruppi religiosi (anche privi di una struttura organizzata confessionale), mentre l'art. 8 Cost. delinea i rapporti tra le confessioni e lo Stato. Più di recente, si veda F. DI PRIMA, *Il faticoso tragitto verso l'accreditamento istituzionale basato sulla l. 1159/1929, tra istanze identitarie, ordine pubblico e prassi amministrativa: i casi paradigmatici della Coreis, dell'Ass. Sikhismo Religione Italia e del Sikh Gurdwara Parbandha Committee Italy*, in *Diritto ecclesiastico*, vol. CXXXIV, n. 3 del 2023, pp. 561-595.

<sup>86</sup> Tra le righe della sentenza sembra di leggere la teoria di V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 138-147. L'A. assumeva che l'art. 8, secondo comma, Cost. fosse la riproposizione dell'art. 1, primo comma, della legge sui culti ammessi e che la menzione degli statuti e dell'organizzazione ricomprendesse ogni elemento che denotasse l'identità della confessione, tra cui i principî e i riti; il risultato era che "tutto l'essere, l'organizzarsi e il vivere, e quindi l'esercizio del culto d'una confessione, non può contraddire a quell'ordine pubblico, che è il riflesso immanente dell'ordinamento giuridico e il limite onnipresente per qualsiasi attività che si spieghi nel campo del diritto" (p. 145). Una simile conclusione era perfettamente comprensibile nella temperie culturale in cui l'ecclesiasticista esercitava il proprio magistero, ovvero un momento nel quale l'unità culturale e religiosa italiana rendeva praticabile una continuità di fatto confessionista, ma non nel presente, segnato dalla secolarizzazione e dalla perdita dei riferimenti che tradizionalmente avevano qualificato la società. Cfr., in termini molto critici nei confronti dell'inerzia del potere pubblico e di un confessionismo di fatto, S. LARICCIA, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 358-363; toni differenti sono quelli di G. DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione*, cit., pp. 62-65, che riconosce che il diritto vivente ha compiuto molta strada per rendere l'Italia "uno Stato laico e separatista [...] ma non uno Stato ateo, né agnostico" (p. 64 s.). G. CASUSCELLI, *Diritto e religione nell'ordinamento italiano, ovvero cosa è il "diritto ecclesiastico"*, in S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti*, cit., pp. 39-43, segnala come sia in atto un fenomeno di "paura della libertà religiosa", che si manifesterebbe con il potenziamento delle istanze securitarie e con il recupero della clausola di ordine pubblico.

<sup>87</sup> Qui soccorre, seppure risalente, Corte costituzionale, sent. n. 59 del 1958. Si veda, per un'approfondita disamina, F. FINOCCHIARO, *Commento agli artt. 7 e 8 Cost.*, cit., pp. 454-460. Per l'A. lo Stato non potrebbe sindacare le credenze professate, anche quando esse fossero stravaganti o abnormi rispetto al comune sentire. Ciò non toglie che un controllo sia esercitabile, ma questo non si estrinsecerebbe in discrezionali misure di polizia, bensì nel mancato riconoscimento del gruppo sociale eterodosso come confessione religiosa e come ordinamento originario, con la conseguenza che esso sarebbe sottoposto al regime comune delle associazioni, tutelate dall'art. 18 Cost. Inoltre, cfr. A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 107 s., e R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 105-109.

<sup>88</sup> Cfr. V. PACILLO, *Buon costume e libertà religiosa*, cit., pp. 102-111; G. LONG, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*,



clausola del buon costume, considerata dalla dottrina maggioritaria nella sua accezione penalistica di pudore sessuale<sup>89</sup>.

Sul versante ermeneutico, invero, è stato proposto un differente approccio, che renderebbe autonomo il concetto di buon costume da orientamenti formati intorno a fonti subordinate alla Carta fondamentale: si dovrebbe, così, creare una categoria costituzionalistica, che corrisponderebbe alla protezione assoluta e inderogabile della dignità umana, così definita:

“condizione di onorabilità e di rispetto che spetta a qualunque membro della famiglia umana; tale condizione impedisce a chiunque di degradare la persona ad oggetto, a semplice strumento, a entità fungibile, di trattarlo cioè come una cosa”<sup>90</sup>.

Per quanto fluido sia l’assunto, è un punto di partenza che può perimetrare l’area dell’irrinunciabilmente illecito, in un’ottica personalista, compatibile con l’assetto dato dai Costituenti.

In questo modo, si permarrebbe sempre nell’area del bilanciamento tra diritti di rango costituzionale, intesi secondo una prospettiva evolutiva, che tenga il passo con le mutazioni della società. Il vero limite, dunque, più che un astratto ordine pubblico o una granitica identità nazionale, sarebbero i principî supremi dell’ordinamento, che garantiscono la sussistenza dello Stato e la sua aderenza all’irrinunciabile legalità costituzionale, anche di fronte alle istanze multiculturali<sup>91</sup>.

In un momento nel quale il pluralismo religioso e culturale si rivela in tutta la sua carica disgregante, la giurisprudenza cerca con fatica di ricucire un tessuto sociale che non sembra più esistere.

L’esperienza del religioso, sfuggente e individuale (o, addirittura, individualista), è la cifra del tempo presente, in cui l’imperativo del ‘vivere insieme’ è messo in crisi. Non solo, quest’argine alle pretese dei singoli o dei gruppi rischia di diventare un’espressione vuota in assenza di paradigmi culturali che la connotino<sup>92</sup>.

---

il Mulino, Bologna, 1990, pp. 341-353; **B. RANDAZZO**, *Diversi ed uguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 60-69; **A. FABBRI**, *Ordine pubblico e azione giurisdizionale. Il modello di ordine pubblico proposto in sede giurisdizionale anche a proposito delle modalità di esercizio della libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 30 del 2016, pp. 1-24.

<sup>89</sup> Cfr. **F. FINOCCHIARO**, *Commento agli artt. 19 e 20 Cost.*, cit., pp. 586-588, e bibliografia ivi citata; **R. BOTTA**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 284-286, nonché, **G. DALLA TORRE**, *Il fattore religioso nella Costituzione*, cit., p. 73, che motiva la scelta per l’accezione penalistica, in luogo di quella più ampia civilistica, per il *favor libertatis*.

<sup>90</sup> Cfr. **V. PACILLO**, *Buon costume e libertà religiosa*, cit., p. 138.

<sup>91</sup> Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Il fattore religioso nella Costituzione*, cit., pp. 95-98; **A. VITALE**, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 59-78.


<sup>92</sup> Cfr. **E. DIENI**, *Diritto & Religione vs. “nuovi” paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, a cura di A. ALBISETTI, G. CASUSCELLI, N. MARCHEI, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 1-10; **A. ANGELUCCI**, *Libertà religiosa e cittadinanza integrativa. Alcune note sul ‘vivere assieme’ in una società plurale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39 del 2017, pp. 1-13.





Servirsi dell'argomento dell'ordine pubblico, già autorevolmente evocato sia dalla Corte Costituzionale in materia di competenza statale intorno alla realizzazione dell'accomodamento tra libertà religiosa, "sicurezza" e "pacifica convivenza"<sup>93</sup>, sia dalla Cassazione nella nota vicenda del porto del *kirpan* da parte dei fedeli sikh<sup>94</sup>, sia adesso dal Consiglio di Stato, sembrerebbe, in fin dei conti, un'operazione rischiosa, che darebbe adito a incertezze nell'individuazione dei valori cardine e affiderebbe all'esecutivo un potere ampiamente discrezionale, se non arbitrario, su una prerogativa essenziale della persona<sup>95</sup>.

Piuttosto, nell'architettura del nostro Stato, che si caratterizza per un esercizio della sovranità che, oltre a non contrastare i diritti fondamentali, "assume come sua funzione specifica quella di tutelarli"<sup>96</sup>, l'affermazione del 'buon costume costituzionale' si palesa come via più rispettosa della laicità inclusiva e del carattere partecipativo e bilaterale del nostro ordinamento<sup>97</sup>.



---

<sup>93</sup> Corte costituzionale, sent. n. 63 del 2016, "Diritto", § 8. Cfr., sul punto, **A. LICASTRO**, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2016, pp. 1-34 (soprattutto, pp. 17-21); **N. MARCHEI**, *La Corte costituzionale sugli edifici di culto tra limiti alla libertà religiosa e interventi positivi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2020, pp. 64-80.

<sup>94</sup> Cass. pen., sez. I, sent. n. 24048 del 2017. Cfr. **A. NEGRI**, *Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e "valori del mondo occidentale"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, nn. 7-8 del 2017, pp. 246-250; **A.M. NICO**, *Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale. (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)*, in *Diritto e Religioni*, vol. XXIII, n. 1 del 2017, pp. 201-208; **R. LOSURDO**, *L'uso del kirpan: problematiche ad esso connesse ed eventuali soluzioni*, in *Diritto e Religioni*, vol. XXV, n. 1 del 2018, pp. 354-374; **T. PAGOTTO**, *Comparing law and religion judgments in the rise of judicial populism. The kirpan case-law in Italy and Canada as a case-study*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 7 del 2024, pp. 65-80.

<sup>95</sup> Cfr. **S. LARICCIA**, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 129.

<sup>96</sup> **G. CATALANO**, *Considerazioni attuali sul diritto di libertà religiosa*, in **ID.**, *Il diritto di libertà religiosa*, cit., p. 92.

<sup>97</sup> Cfr. **N. COLAIANNI**, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., pp. 50-56.